



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO



DISTRIBUTORI DI CARBURANTE AD USO INTERNO – OBBLIGHI IN MATERIA DI METROLOGIA LEGALE

Tutti i gestori di un distributore di carburante ad uso interno (fisso o mobile) necessitano di un'autorizzazione per l'installazione ed esercizio dello stesso da parte dell'Ufficio provinciale dell'artigianato, industria e commercio nel caso il volume del serbatoio collegato superi 1 m³ (1.000 l), come definito dall'art. 16, comma 1 della legge provinciale n. 7/2000, comma variato per ultimo dall'art. 8 della L.P. 11/2006 e dall'art. 20, comma 7 del Decreto del Presidente Provinciale Nr. 39/2000.

Il volume di carburante **erogato** da detti distributori deve essere comunicato all'Ufficio provinciale dell'artigianato, industria e commercio entro il 20 febbraio di ogni anno (art. 20/ter, comma 8, del decreto del presidente provinciale n. 39/2000) ed è la base per la determinazione dei 9/10 dell'ACISA, che lo Stato versa alle Province di Bolzano e Trento (art. 75, comma 1, punto f) del D.P.R. 670/1972.

Considerato che in base al volume erogato si determina l'importo di una tassa da versare, il sistema di misura utilizzato deve essere in regola con le disposizioni in materia di metrologia legale ed avere, in tale senso, la verifica prima (art. 1, comma 2 del decreto legislativo numero 22/2007).

Gli strumenti di misura messi in servizio per la prima volta dal 01.11.2016 devono essere provvisti di una dichiarazione di conformità metrologica ai sensi della direttiva 2014/32/UE (MID). Al momento dell'acquisto, lo strumento di misura deve essere già stato sottoposto dal fabbricante alla valutazione di conformità ai sensi della direttiva MID, requisito facilmente riconoscibile dalla targhetta metrica applicata sull'erogatore. La stessa deve recare, tra l'altro, le seguenti iscrizioni regolamentari (esempio):

CE M 06 0103

| 1) | 2) | 3) | 4) |

1) = marchio di conformità CE 2) = marchiatura metrologica supplementare 3) = anno valutazione conformità
4) = numero dell'Organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità oppure che ha la vigilanza sul sistema QM certificato presso il produttore dell'erogatore (autocertificazione)



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

Gli strumenti di misura che sono stati messi in servizio per la prima volta entro il 30.10.2016 possono, in alternativa alla conformità MID, avere la "verifica prima nazionale" e recare dunque i bolli di verifica prima nazionale:



D.M. 01.01.2000, n. 123456

(esempio)

Gli obblighi del titolare degli strumenti

Chi è il titolare degli strumenti ?

L'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale n. 93/2017 definisce come **titolare degli strumenti** „la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura”. **Nel caso di un distributore di carburante ad uso interno il titolare è la ditta alla quale è intestata l'autorizzazione d'esercizio della Provincia autonoma di Bolzano, ufficio commercio.**

- la messa in servizio o la messa fuori servizio di strumenti di misura nuovi/vecchi deve essere comunicata all'ufficio metrico entro 30 giorni (utilizzando il modulo pubblicato sul proprio sito web); deve essere comunicato anche il cambio/subentro del titolare;
- il titolare è responsabile del corretto uso e della completezza dei sigilli di protezione (sigilli materiali ed elettronici) e della completezza del contrassegno "verde" di scadenza;
- il titolare è anche responsabile della completezza dei sigilli di riparazione, considerati "provvisori", che la ditta di manutenzione incaricata ha apposto provvisoriamente al posto dei sigilli di protezione a seguito di una riparazione;
- ogni sistema di misura è dotato di un "libretto metrologico" che viene consegnato al più tardi dall'Organismo di verifica nell'ambito della prima verifica periodica; vi sono registrate tutte le verifiche periodiche, le riparazioni e i risultati delle ispezioni senza preavviso effettuate dalle autorità di controllo; il titolare è responsabile della completezza e dell'eshaustività di tutte le registrazioni;
- il titolare è responsabile della conservazione della documentazione richiesta dalle leggi metriche (dichiarazioni di conformità, schede tecniche, rapporti di lavoro dei riparatori, attestazioni di verifica rilasciati dagli Organismi di verifica ecc.);
- è fatto divieto al titolare di utilizzare strumenti di misura che presentino evidenti difetti o inaffidabilità dal punto di vista metrologico (unità di visualizzazione difettose, riavvio di strumenti volumetrici per carburante dopo un lungo periodo di fermo e senza effettuare dei controlli preventivi); inoltre, è fatto divieto approfittarsi unilateralmente



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

degli errori massimi tollerati e degli scostamenti sistematici in una direzione; in caso di regolazione di uno strumento di misura, è fatto divieto di impostare deliberatamente degli scostamenti; il misuratore deve essere regolato con la massima precisione possibile secondo lo stato dell'arte;

- il titolare è responsabile della verifica periodica nei tempi di legge; se i termini non sono rispettati, lo strumento di misura non può più essere messo in servizio;
- il titolare incarica solo gli Organismi di verifica con autorizzazione in regola; consente al personale dell'Organismo di effettuare la verifica periodica secondo le procedure tecniche prescritte dalle leggi metriche ed entro un arco di tempo congruo e necessario;

a seconda del tipo di strumento di misura, l'Organismo di verifica è tenuto ad effettuare una serie di controlli tecnici e formali; in caso di inosservanza delle specifiche procedure, l'Organismo di verifica rischia la sospensione nonché ritiro dell'abilitazione, la verifica effettuata viene sia considerata non valida e deve essere ripetuta; inoltre, il personale dell'Organismo di verifica può essere perseguito penalmente per false dichiarazioni;

Periodicità della verifica periodica e termini

Monat MESE	JAHRE ANNO	Monat MESE
1	2012	7
2		8
3	EICHAMT METRISCHES BÜRO	9
4		10
5		11
6		12

I distributori di carburante (gasolio, benzina, gas liquefatto, metano) devono essere sottoposti a verifica metrica **ogni 2 anni** oppure **a seguito di una riparazione** di rilevanza metrologica e qualora la stessa comporti la **rimozione di sigilli di protezione**.

La prima verifica periodica: quando ?

In Italia dal 18.09.2017 i nuovi distributori di carburanti vengono consegnati al titolare nonché installati **senza** contrassegno di scadenza "verde". La prima verifica periodica di uno erogatore di carburante deve essere effettuata **entro 2 anni dalla data di messa in servizio iniziale**. In questo senso, è responsabilità del titolare ricordare la data della prima messa in funzione e fare effettuare la prima verifica periodica nei termini di legge. Se la messa in servizio iniziale non ha luogo entro 2 anni dalla data della valutazione di conformità (cfr. dichiarazione di conformità), la prima verifica periodica deve essere effettuata in ogni caso entro 4 anni dalla data della valutazione di conformità.

Il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo di verifica abilitato almeno 5 giorni lavorativi prima della data di scadenza. L'Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine.



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

Per quanto riguarda questo periodo, il titolare dovrebbe considerare che alcuni Organismi di verifica specificano nelle clausole del contratto che l'incarico non viene considerato accettato fino a quando l'importo preventivato non sia stato versato dal titolare. La verifica periodica deve essere annotata nel "libretto metrologico".

Verifiche periodiche a seguito di riparazioni

Qualora nell'ambito di una riparazione di uno strumento di misura vengono rimossi oppure alterati dei sigilli di protezione, lo strumento può essere utilizzato fino all'effettuazione della verifica periodica soltanto se munito dei cosiddetti "sigilli di riparazione provvisori" in conformità al piano di legalizzazione. La stessa ditta di manutenzione deve essere riconosciuta dall'ufficio metrico come "fabbricante/riparature metrico".

Con l'intervento di riparazione, l'effettuazione di prove tecniche nonché l'applicazione dei "sigilli di riparazione provvisori", la di manutenzione attesta che lo strumento di misura è nuovamente conforme ed è idoneo all'uso in rapporto con terzi. Il riparatore redige un rapporto di lavoro che descrive il tipo di riparazione, le parti sostituite rilevanti dal punto di vista metrologico, compreso il numero di serie, ed i sigilli provvisori apposti.

Il tecnico della ditta di manutenzione annota inoltre l'avvenuta riparazione nel libretto metrologico.

Se la riparazione è stata effettuata prima della cosiddetta prima verifica periodica o se non è stato ancora consegnato il libretto metrologico, la ditta di riparazione deve inviare una copia del rapporto di lavoro all'ufficio metrico. Il titolare dello strumento deve consegnare un'ulteriore copia del rapporto di riparazione all'Organismo di verifica incaricato della verifica periodica. Quest'ultimo, in seguito, annota la riparazione nel libretto metrologico, che consegna al titolare dello strumento in occasione della prima verifica periodica.

Il titolare dello strumento di misura incarica per iscritto un Organismo di verifica abilitato entro 10 giorni lavorativi dalla riparazione. L'Organismo incaricato dovrà a sua volta effettuare la verifica entro un massimo di 45 giorni dalla data dell'ordine.

Verifica periodica a seguito di un ordine di aggiustamento emesso dall'ufficio metrico

L'ufficio metrico effettua controlli casuali sugli strumenti di misura dei titolari. Inoltre, le persone che hanno un interesse diretto nel risultato di una misurazione possono rivolgersi all'ufficio metrico per un controllo dello strumento di misura.

Se, nell'ambito di tale attività di controllo, l'ufficio metrico accerta che l'errore di misura effettivo si trova tra l'errore massimo tollerato in verifica periodica e quello dello strumento in servizio, l'ufficio metrico ordina al titolare di riparare lo strumento.

Lo strumento non deve essere messo in funzione fino a quando non viene riparato. Tuttavia, se il titolare desidera mettere in funzione lo strumento di misura, è tenuto a far eseguire la



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

riparazione e a garantire che **la verifica periodica sia effettuata entro 30 giorni dalla data dell'ordine di aggiustamento.**

In alternativa alla riparazione nonché verifica periodica, lo strumento di misura difettoso può anche essere sostituito con uno conforme.

Verifiche periodiche con esito negativo



Gli strumenti di misura giudicati non conformi da un Organismo di verifica nel corso della verifica periodica non possono essere utilizzati per applicazioni che richiedono la conformità metrologica.

L'Organismo di verifica è tenuto ad applicare sullo strumento di misura un contrassegno rosso con la seguente dicitura: "*controlli successivi – esito negativo*" / *Nachkontrollen – Ergebnis negativ*".

Il contrassegno può essere rimosso dalla ditta di manutenzione autorizzata solo dopo aver effettuato la riparazione e nel rispetto delle condizioni o dei termini specifici per la verifica periodica (vedere la sezione "verifiche periodiche a seguito di riparazioni" sopra).

Obblighi di comunicazione in merito alle verifiche periodiche

Il titolare non ha alcun obbligo in tal senso. Tutte le notifiche prescritte in relazione alla verifica periodica devono essere effettuate dall'Organismo di verifica incaricato.

Attività di sorveglianza

Gli uffici metrici delle camere di commercio sono incaricati dal legislatore di sorvegliare questo settore. Ciò avviene, tra l'altro, attraverso le seguenti misure:

- controlli senza preavviso presso i titolari degli strumenti (a campione);
- controlli sui titolari a seguito di denunce dei cittadini;
- ispezione degli strumenti di misura in caso di controversie su richiesta di terzi;
- monitoraggio e controllo delle attività degli Organismi di verifica;
- sorveglianza generale del mercato per quanto riguarda gli strumenti di misura utilizzati.

In questo senso, il personale degli uffici metrici ha accesso ai locali e ai luoghi in cui si trovano gli strumenti di misura. Per quanto riguarda gli aspetti di diritto penale, gli ispettori metrici svolgono le loro funzioni nella qualità di "ufficiali di polizia giudiziaria".

In caso di mancato rispetto delle norme o dei termini, il titolare soggiace ad una sanzione amministrativa compresa tra 500,00 € e 1.500,00 € per strumento di misura, fatti salvi



HANDELS-, INDUSTRIE-,
HANDWERKS- UND LAND-
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

EICHAMT

CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

UFFICIO METRICO

eventuali aspetti di diritto penale. Nel caso di sistemi di misura dei carburanti (ad esempio stazioni di servizio) costituiti da più unità di erogazione (misuratori / pistole di erogazione), ogni singola unità di erogazione è considerata come strumento di misura.

Superamento dell'errore massimo tollerato dello strumento in servizio: se l'autorità competente (ufficio metrico, autorità doganale, ecc.) rileva degli scostamenti che superano il cosiddetto errore massimo tollerato dello strumento in servizio, tale inosservanza è punita con una sanzione amministrativa - a prescindere da eventuali aspetti di diritto penale - indipendentemente dal fatto che si tratti di una deviazione in PIÙ o in MENO!

Elenco degli Organismi di verifica

L'elenco degli Organismi di verifica autorizzati in Italia è consultabile sul sito web dell'Unione delle camere di commercio (Unioncamere):

- <http://www.metrologialegale.unioncamere.it>

In caso di domande o delucidazioni si prega di contattare l'ufficio metrico in qualsiasi momento. Saremo lieti di aiutarvi e rispondere alle vostre domande.

Come raggiungerci oppure contattarci:

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano
Ufficio metrico
via Alto Adige, 60
Tel. 0471 – 945681
e-mail: metrico@camcom.bz.it
www.camcom.bz.it => Regolazione del mercato => Ufficio metrico